

Legge regionale 24 marzo 2004 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

Art. 5

(Direttore generale)(1)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ERSA ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'ERSA.

2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;

b) adotta il conto consuntivo;

c) predispone il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell'ERSA;

d) ha la rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facoltà di conciliare e transigere;

e)

(ABROGATA)

f) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;

g) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.

(2)(3)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 23/2013

2 Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 11/2014

3 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 11, L. R. 13/2023